

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, CASALINUOVO, SEPIA, RAFFAELLI MARIO,
SACCONI, ACCAME, AMODEO, BABBINI, BASSANINI,
CANEPA, CARPINO, CRESCO, FERRARI MARTE, LA
GANGA, SUSI**

Presentata il 24 marzo 1981

Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo della presente legge è quello di voler aiutare i cittadini che sono in una obiettiva situazione di sfavore nel mercato del lavoro, ad accedere ad esso tramite un obbligo che la società si impegna a darsi per riconoscere diritti uguali a tutti.

La legge non fa distinzione di sesso, ma è evidente che i cittadini più sfavoriti, nel senso previsto dalla legge stessa, sono le donne. I soggetti previsti, infatti, sono soli — nubili o celibi, vedovi, separati, divorziati — hanno sempre figli minori a carico e sono sprovvisti di lavoro. Sono, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio le donne.

La necessità sociale che la presente legge vuole soddisfare nasce dal fatto che,

sebbene esista in vigore, in Italia, una normativa che rispetta la « parità », tale parità, nel lavoro, non esiste affatto ed è infatti smentita dalla realtà; e non si vuole contestare il fatto che questa parità non viene rispettata « nel » posto di lavoro, come carriera, ma si vuole intervenire nel fatto fondamentale che, alcuni soggetti, non riescono in alcun modo ad accedere al posto di lavoro, pur avendone un bisogno assoluto perché soli, con figli minori a carico e in stato di indigenza, in quanto, proprio per questa loro caratteristica sociale, sono i soggetti meno graditi e più respinti dal mercato del lavoro.

Nell'accesso al lavoro, le donne — i soggetti più numerosi della presente legge — sono le meno gradite perché il costo

del loro lavoro resta più alto di quello maschile, a causa della maternità e dei fenomeni che ad essa sono collegati: minore affidabilità di posti di responsabilità per la incertezza della durata nel posto di lavoro, maggiore assenteismo causato dai tempi previsti per legge per la maternità e per il primo allevamento dei figli, minore disponibilità ad aumentare, per fasi di necessità, i tempi di lavoro.

La legge di parità, non incidendo in nessun modo sulle cause del costo del lavoro femminile, ma anzi aumentando le tutele, ha determinato una maggiore discriminazione nell'accesso al lavoro delle donne. Nel lavoro, infatti, ogni tutela esclude e ogni maggior tutela esclude maggiormente.

Il risultato della legge sulla parità è stato, dunque, benefico per chi già lavorava e ancor più escludente per chi, non essendo lavoratore « forte » e gradito nel mercato del lavoro, cercava di lavorare. Le richieste numeriche fatte attraverso la struttura del collocamento, dove sono state unificate le graduatorie, sono state largamente eluse e hanno rappresentato non più del 10-15 per cento del totale delle assunzioni, mentre è stato praticato un massiccio ricorso di passaggi diretti, veri e no. Le richieste nominative, per altro, ben raramente hanno previsto assunzioni femminili.

Le leggi italiane hanno già stabilito la liberalizzazione dell'accesso alle professioni, la parità retributiva, la parità in materia di pensione, la parità in materia di assicurazioni sociali; ma resta disuguale l'opportunità di lavoro e dell'accesso alle occupazioni. Più disuguale ancora per donne sole, con figli minori a carico, in stato di indigenza; le più bisognose di tutte di lavorare e le più impedita a farlo in quanto la società non offre sufficienti servizi sociali per renderle lavoratori paritari per efficienza e per costo, facendo pagare, quindi, a cittadini in condizioni di grave

necessità, la propria debolezza con l'esclusione.

Non esiste, in Italia, l'uguaglianza di opportunità per il lavoro, per le donne, non esiste l'uguaglianza delle libertà, la possibilità di accedere effettivamente.

Resta aperto, in Italia, il problema di introdurre, nella normativa sul lavoro, il principio dell'articolo 3 della Costituzione, cioè promuovere condizioni che rendano effettiva l'uguaglianza tra tutti i lavoratori.

In attesa che la coscienza sociale e politica, al di là delle leggi, cambi la reale condizione di disparità dei cittadini di fronte al lavoro, è a favore dei più deboli di essi che questa legge vuole intervenire.

Come per l'inserimento nel lavoro di cittadini fisicamente invalidi è previsto un collocamento obbligatorio, che è tale proprio perché la società, con le sue regole di rigido profitto e convenienza, li escluderebbe, se un concetto superiore di giustizia, di diritto e di parità sociale non intervenisse a proteggerli, così questa legge, per gli stessi principi, propone il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti, ai quali, secondo una nuova coscienza sociale e politica, non dà assistenza, ma la dignità del lavoro.

La presente legge non prevede stanziamento di fondi per la sua attuazione e non appesantisce le aziende con quote aggiuntive di posti di lavoro da destinarsi al collocamento obbligatorio. I soggetti previsti, nella quantità del 6 per cento, vanno a sostituire altri soggetti che, per ragioni storiche, sono usciti o stanno uscendo dalla quota globale del 15 per cento delle categorie protette e che sommano la stessa percentuale (orfani e vedove di guerra, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra).

I nuovi protagonisti sociali che la presente legge propone in sostituzione degli uscenti, sono deboli nella loro condizione sociale, ma lavoratori abili al lavoro a tutti gli effetti.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — dei soggetti le cui possibilità di acquisire un'occupazione siano obiettivamente ridotte a causa di una loro condizione socialmente sfavorevole.

L'accertamento dell'esistenza di tale situazione compete alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

ART. 2.

*(Soggetti aventi diritto
ad assicurazione obbligatoria).*

Agli effetti della presente legge sono considerati soggetti socialmente sfavoriti i non coniugati, i vedovi, i separati o divorziati, che abbiano figli minori a carico, che non convivano con persone in grado di assicurare il loro mantenimento, o che non abbiano altrimenti diritto al mantenimento da parte di alcuno; che non abbiano un reddito (accertabile) accertato superiore a lire 2.447.250. Questo ultimo limite viene annualmente aumentato in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Non hanno diritto all'assunzione obbligatoria quanti, in base alle norme vigenti, abbiano già raggiunto l'età per il pensionamento.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 3.

(Aziende private).

I datori di lavoro privati, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 15 lavoratori tra operai, impiegati e dirigenti, ad esclusione degli apprendisti e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, dei lavoratori che ne sono soci, sono tenuti ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 2 per un'aliquota complessiva del 6 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

ART. 4.

(Enti pubblici).

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, i soggetti di cui al precedente articolo 2 in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nei concorsi delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli aspiranti tra i soggetti socialmente sfavoriti che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 6 per cento dei posti in organico.

ART. 5.

(Trattamento).

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giuridico e normativo, ad eccezione del patto di prova che è ammesso soltanto per i lavoratori specializzati o delle carriere direttive e di concetto.

In caso di licenziamento di lavoratore assunto obbligatoriamente ai sensi della presente legge, l'azienda privata o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione alla Commissione circoscrizionale nel termine di 10 giorni.

ART. 6.

(Esecutività ed impugnativa dei provvedimenti amministrativi).

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione di personale valido presso le pubbliche amministrazioni, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai soggetti socialmente sfavoriti previsti dalla presente legge.

Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorsi non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via giurisdizionale quanto in via amministrativa dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della presente legge.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego dell'assunzione.

ART. 7.

(Esclusioni).

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di traspor-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo 1.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

TITOLO III

MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

ART. 8.

*(Organi del collocamento
e compiti delle commissioni).*

L'avviamento dei lavoratori socialmente sfavoriti viene gestito dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

A tal fine la commissione circoscrizionale:

a) compila, pubblica e aggiorna trimestralmente l'elenco dei soggetti inoccupati, di cui al precedente articolo 2, raggruppati per settori di produzione ed, entro ciascun settore, per fasce di qualificazione, registrando per ciascuno di essi eventuali titoli di studio e precedenti lavorativi;

b) dispone l'avviamento dei lavoratori presso le aziende private, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli enti pubblici, che trascorso il termine di cui al successivo articolo 14, secondo comma, non abbiano presentato le richieste di avviamento;

c) esprime il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

d) esprime pareri sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 12;

e) esprime pareri sulle richieste di avviamento di lavoratori socialmente sfavoriti iscritti negli elenchi di circoscrizioni vicine a quelle nelle quali le aziende

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

private, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli enti pubblici abbiano la loro sede, di cui al successivo articolo 10.

L'ordine delle precedenze per la compilazione della graduatoria di cui alla lettera a) risulterà dalla valutazione dei seguenti elementi:

- 1) numero dei figli a carico;
- 2) condizione economica personale e familiare;
- 3) anzianità di iscrizione nell'elenco.

ART. 9.

(Elenchi).

Presso gli uffici provinciali del lavoro è istituito l'elenco dei soggetti di cui al precedente articolo 2.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma della presente legge, danno titolo al collocamento obbligatorio, le aspirazioni, le attitudini, specie e grado di qualificazione e specializzazione professionale, nonché eventuali disponibilità per rapporti di lavoro ad orario ridotto o a termine.

ART. 10.

(Richieste di avviamento).

I soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge devono rivolgere alle commissioni circoscrizionali le richieste di avviamento in conformità alla normativa vigente per il collocamento ordinario.

In caso di mancanza o di esaurimento degli aspiranti nelle liste delle circoscrizioni in cui i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 abbiano la loro sede, questi devono attingere agli elenchi dei soggetti socialmente sfavoriti delle circoscrizioni vicine o alle liste ordinarie, sentito il parere delle commissioni circoscrizionali competenti per territorio.

ART. 11.

(Agevolazioni).

Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro privati hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per ogni lavoratore assunto in base alle disposizioni della presente legge.

ART. 12.

(Denunce delle aziende private).

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione circoscrizionale per l'impiego, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sedi e per categorie di mestieri o professioni;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti socialmente sfavoriti assunti in base alla presente legge, precisando per ciascuno il giorno di assunzione.

Le aziende che hanno sedi e stabilimenti in più centri dovranno presentare le denunce di cui al presente articolo distintamente per i singoli centri alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola circoscrizione territoriale l'entità numerica dei soggetti socialmente sfavoriti aventi diritto al collocamento obbligatorio può, dopo aver sentito le commissioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private ad assumere un numero di lavoratori socialmente sfavoriti superiore a quello pre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di assunti in altri centri.

Analoghe modalità debbono osservarsi dalle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 4 per la compensazione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le loro sedi.

ART. 13.

(Denunce degli enti pubblici).

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alle commissioni circoscrizionali per l'impiego in cui operano le loro sedi, un prospetto da cui risulti il numero di posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo distinto per categorie e, in correlazione, il numero dei soggetti socialmente sfavoriti assunti in base alla presente legge, corredato da un elenco nominativo.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 14.

(Contravvenzioni, risarcimenti).

I datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare denunce nei termini prescritti dal precedente articolo 12 sono puniti con una ammenda di lire 5.000.000.

I datori di lavoro privati i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere lavoratori socialmente sfavoriti non ne facciano richiesta alle commissioni circoscrizionali entro 30 giorni, sono puniti con una ammenda di lire 50.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti l'occupazione ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

La stessa sanzione prevista dal comma precedente è irrogata ai datori di lavoro privati che con mezzi fraudolenti si sottraggano o tentino di sottrarsi all'obbligo di assumere lavoratori socialmente sfavoriti.

Nel caso di rifiuto dell'assunzione, che sia stato riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, il giudice applica alla fattispecie la disciplina dell'articolo 2932 del codice civile e statuisce la corresponsione delle retribuzioni in favore del lavoratore socialmente sfavorito a decorrere dal terzo giorno successivo a quello dell'avviamento al lavoro effettuato dalla competente commissione circoscrizionale per l'impiego.

ART. 15.

(Definizione delle contravvenzioni).

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi gli atti.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, determina, con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16.

(Vigilanza).

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore nel primo giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.